

Protocollo n. 3745 del 11.02.2011

Lanusei 11.02.2011

Ai medici di medicina generale
Ai pediatri di libera scelta
Loro sedie, p.c. Al Commissario
Sede

Oggetto: nuove esenzioni per reddito

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.12.2009, pubblicato sulla G.U n. 302 del 30.12.2009, ha emanato disposizioni per la verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito, tramite il supporto del sistema della Tessera Sanitaria.

A seguito di tale decreto, l'Agenzia delle entrate, attraverso il Sistema TS (tessera sanitaria), mette a disposizione dei medici prescrittori e delle ASL l'elenco degli assistiti aventi diritto all'esenzione per condizione reddituale aggiornato ai dati dell'anno 2008 (Legge 537/1993 e successive modificazioni), così codificate:

E01 - Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E03 - Titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico;

E04 - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Tale elenco è l'espressione della banca dati dell'Anagrafe tributaria integrata dai dati forniti dall'INPS ed è reso disponibile dal Sistema TS entro il 31 marzo di ogni anno.

Attraverso le autocertificazioni presentate presso gli sportelli ticket dei poliambulatori della ASL, tale elenco viene completato annualmente con i nominativi degli assistiti che ritengono comunque di aver diritto a beneficiare della condizione.

E02 - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

L'elenco degli esenti per reddito, dinamicamente aggiornato come descritto, è fruibile dai medici prescrittori con la funzione "*Esenzioni per reddito*" messa a disposizione *on-line* dal Portale TS attraverso accesso a mezzo di credenziali. Tale funzione consente di :

- consultare l'elenco dei propri assistiti registrati come esenti per i codici da E01 ad E04;
- scaricare tale elenco in formato PDF o CSV;

- consultare per codice fiscale la posizione in merito all'esenzione per reddito di qualunque intestatario di codice fiscale (prestazioni occasionali).

Per disciplinare la procedura di attuazione del Decreto dell'11.12.2009, nei recenti incontri tenuti presso l'Assessorato alla sanità della nostra regione tra i rappresentanti della Regione Sardegna, di SardegnaIT, delle ASL, dell'Agenzia delle entrate e della Sogei - è stato previsto che:

- entro il 01.04.2011 tutte le ASL dovranno completare la distribuzione a tutti i medici prescrittori (su supporto elettronico o cartaceo) degli elenchi delle posizioni di esenzione per reddito dei loro assistiti. Tali elenchi sono già disponibili per l'estrazione da parte dei medici prescrittori muniti delle credenziali di accesso al sistema TS, e vengono inviati unitamente alla presente per posta elettronica ai medici che la detengono;
- sempre con decorrenza 01.01.2011 tutti i medici prescrittori dovranno utilizzare le procedure descritte dall'art. 1 del DM 11.12.2009.

Pertanto, i medici prescrittori, a decorrere dalla data del 01.04.2011, all'atto della compilazione della prescrizione/proposta ad un assistito, su richiesta di quest'ultimo e previa verifica della presenza del nominativo nell'elenco degli aventi diritto (che verrà inviato prossimamente), o in presenza dell'attestato di esenzione prodotto e rilasciato dalla ASL, riporteranno il codice di esenzione per condizione reddituale (da E01 ad E04) riconosciuto.

Nel caso in cui la verifica avesse esito negativo, il codice di esenzione non dovrà essere riportato sulla ricetta e l'assistito sarà invitato a recarsi presso gli sportelli ASL (Uffici ticket dei Poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu) per l'eventuale autocertificazione, a seguito della quale verrà rilasciato l'attestato di esenzione.

La richiesta al medico prescrittore da parte dell'assistito di voler beneficiare della condizione di esenzione riconosciuta equivale a dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge necessari al godimento di tale diritto. Infatti l'assistito, anche se presente nell'elenco di cui si è detto, qualora venissero meno le condizioni per esservi iscritto, non dovrà richiedere di beneficiare dell'esenzione.

Si precisa che l'attestato di esenzione è prodotto dalla procedura informatizzata al momento della validazione (registrazione) delle nuove autocertificazioni (prodotte a partire dal 01/04/2011) e può anche essere stampata su richiesta per gli assistiti già presenti negli elenchi sopradescritti.

Con l'occasione, si sottolinea la necessità per ogni medico prescrittore di munirsi, qualora non l'avesse già fatto, delle credenziali d'accesso al Portale TS (referente Sig.ra Mariangela Longoni - tel. 0782470458) utili per effettuare la certificazione di malattia telematica per i lavoratori dipendenti e per accedere alle funzioni previste per le esenzioni ticket in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amm.vo del Distretto
Dott.ssa Elvira Marongiu

Estensore: Walter Curreli